

Allegato 2

TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 – INVESTIMENTI PER LA SALVAGUARDIA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI ALLO STATO BRADO O SEMIBRADO – ANNUALITA' 2021

FAQ

1. Richiedenti/beneficiari

D. Si chiede se un soggetto che detiene un allevamento brado di cinta senese ma che non sia in possesso della qualifica IAP possa accedere al bando?

R. NO. Come riportato al paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" sono ammessi a presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R;
- b) imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
- c) gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 ("aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali").

2. Localizzazione investimenti

D. Si chiede se il bando è aperto anche alle aziende ubicate sulle isole della Toscana?

R. Sì. Infatti, come previsto al paragrafo 3.2.1 "Localizzazione degli interventi", sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che ricadono all'interno del territorio regionale.

3. Ambiti di intervento

D. Le recinzioni previste dal bando riguardano solo l'attività zootecnica o possono essere estese ad altri ordinamenti colturali?

R. Il bando al paragrafo 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento" stabilisce che possono essere ammessi al sostegno e poi al pagamento degli aiuti gli investimenti che riguardano esclusivamente allevamenti suinicoli che dalla BDN (Banca dati Nazionale) dell'anagrafe zootecnica risultano allo stato brado o semibrado.

Come evidenziato al paragrafo 3.5.5 "Interventi/spese non ammissibili" non sono ammessi investimenti che non riguardano allevamenti come sopra descritti.

Per completezza di informazione si ricorda che sono esclusi gli investimenti che riguardano allevamenti che dalla BDN dell'anagrafe zootecnica risultano essere identificati come "Familiare/i" (punto 10 del paragrafo 3.5.5 "Interventi/Spese non ammissibili").

4. Allevamento di cinghiali, aree addestramento cani al cinghiale, fattoria didattica

D. Si chiede se:

- a) i recinti per contenere l'allevamento di cinghiali oppure per la delimitazione delle aree di addestramento cani al cinghiale ricadenti, per esempio, all'interno di aziende faunistiche venatorie, possono accedere al bando?
- b) gli allevamenti che dalla BDN e dalla ASL sono censiti come allevamento di cinghiali possono partecipare al bando attuativo dell'operazione 4.1.1 finalizzato al sostegno per la realizzazione di recinzioni per garantire la biosicurezza degli allevanti suini condotti allo stato brado e semibrado;
- c) un'azienda alleva suini, mirati all'attività di fattoria didattica, con stabulazione libera all'interno di un recinto, ha intenzione di recintare una parte di bosco per aumentare il numero di capi ed allevare razza specifica cinta

senese allo stato semibrado è possibile presentare la domanda anche se ad oggi ha solamente codice stalla riferito ai suini mirati alla fattoria didattica;

R. Gli allevamenti di cinghiali, come tutti gli altri allevamenti suinicoli, sono ammissibili in base a quanto previsto ai paragrafi 1.1 "Finalità ed obiettivi" e 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento" del bando quando soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono registrati in BDN come "allevamenti suinicoli" (bradi e/o semibradi);
- detti allevamenti sono destinati all'alimentazione e quindi nel caso dei cinghiali soddisfano quanto previsto all'art. 41 "Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari" della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- sono soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando con riferimento al soggetto (IAP) che agli investimenti.

Pertanto NON sono ammissibili recinzioni destinate:

- al contenimento di animali diversi da quelli indicati nel bando al paragrafo 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento" come ad esempio nel caso dei cani al cinghiale;
- agli allevamenti di suini quando hanno una finalità diversa da quella alimentare come nel caso di allevamenti di cinghiali destinati a ripopolamento (art. 40 della L.R. 3/1994 e ss.mm.ii) o di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi (art. 41 della L.R. 3/1994 e ss.mm.ii) o per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica;
- gli allevamenti che dalla BDN dell'anagrafe zootecnica sono identificati come "Familiare/i" (punto 10 del paragrafo 3.5.5 "Interventi/Spese non ammissibili").

5. Miglioramento di recinzioni esistenti

D. Si chiede se può essere associata una seconda recinzione, realizzata con pali e rete, ad una recinzione esistente, anch'essa fissa. Fra le due recinzioni verrebbe lasciato un ampio spazio.

R. Il bando, al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili", ammette interventi di miglioramento di recinzioni destinate al pascolo brado e semi brado esistenti. L'intervento per essere ammissibile deve essere finalizzato ad evitare il contatto fra i capi dell'allevamento suinicolo e le specie selvatiche garantendo un miglioramento del livello di biosicurezza dell'allevamento. Per maggiori dettagli in merito a questi aspetti si invita a consultare il documento dal titolo "Requisiti minimi recinzioni per allevamenti suini semi-bradi ai fini della biosicurezza nei confronti PSA (riduzione contatto diretto tra suini domestici selvatici)" consultabile al seguente link <https://www.regione.toscana.it/-/allevamenti-suinicoli-al-via-il-bando-per-le-recinzioni>.

6. Caratteristiche delle recinzioni

D. Si chiede se:

- a) Le recinzioni devono essere obbligatoriamente doppie, ovvero due perimetri fra loro distanziati in modo tale da impedire che i musi dei suini allevati entrino in contatto con quelli dei selvatici;
- b) sono ammissibili recinzioni in cui ad uno stesso palo si allaccia sia la rete di contenimento sia la rete elettrica seppure distanziata;
- c) vi è un modello di recinzione da consigliabile oppure tutte possono essere ammissibili, visto che non si tratta solo di contenere gli animali.

R. Il bando ammette che, sia nel caso di nuove recinzioni che di miglioramento di recinzioni esistenti, siano realizzate in modo tale da evitare il contatto fra capi dell'allevamento suinicolo e le specie selvatiche garantendo adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento.

L'opzione di collegare entrambe le recinzioni ad uno stesso palo non impedisce che gli animali allevati e selvatici vengano fra loro in contatto. Pertanto non sono in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza come richiesti dal bando.

Invece la recinzione doppia con i due perimetri opportunamente distanziati può concorrere al raggiungimento della finalità richiesta dal bando.

Per maggiori dettagli in merito a questi aspetti si invita a consultare il documento dal titolo "Requisiti minimi recinzioni per allevamenti suini semi-bradi ai fini della biosicurezza nei confronti PSA (riduzione contatto diretto

tra suini domestici selvatici)" consultabile al seguente link <https://www.regione.toscana.it/-/allevamenti-suinicoli-al-via-il-bando-per-le-recinzioni>. Tuttavia si fa presente che vi possono essere dei casi in cui sia richiesta una valutazione diversa in funzione del contesto in cui questa recinzione va ad inserirsi. Pertanto si consiglia di effettuare anche un passaggio con i servizi veterinari della AUSL competente per il territorio poiché potrebbero essere individuate soluzioni tali da garantire un adeguato livello di biosicurezza in relazione al contesto in cui queste vanno ad inserirsi. Sarebbe opportuno che tali evidenze siano evidenziate nella relazione allegata alla domanda di aiuto.

7. Finalità del bando e registrazione dell'allevamento in BDN (Banca Dati Nazionale)

D. Si chiede se si può presentare domanda nel caso di:

- d) Realizzazione di recinti in un comune diverso da quello in cui si ha il codice stalla tenuto conto che il nuovo codice stalla verrà chiesto solo dopo che l'intervento sarà concluso perché potrà contenere gli animali da allevare?
- e) allevamento di suini iscritto in BDN come allevamento allo stato semibrado/brado che, al momento della presentazione della domanda, non presenta capi in carico in quanto sono stati macellati tutti precedentemente a tale data; gli animali saranno inseriti dopo il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande;
- f) azienda che è in fase di apertura di un allevamento di suini allo stato brado e semibrado e quindi, al momento, non ha alcun capo;
- g) azienda che per effetto di trasformazione societaria subentrerà negli allevamenti prima del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

R. Il bando, come riportato al paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi", ha lo scopo di incentivare interventi finalizzati a salvaguardare, da patologie di natura sanitaria, gli allevamenti suinicoli che, come descritto al paragrafo 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento" dello stesso, devono essere iscritti nella BDN (Banca Dati nazionale) dell'anagrafe zootecnica e da essa devono risultare allo stato brado o semibrado. Ne consegue che gli allevamenti oggetto del bando, alla data di presentazione della domanda, devono essere registrati nella BDN (secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010, che prescrive le modalità di identificazione e registrazione dei suini e prevede sanzioni in caso di inosservanza) dell'anagrafe zootecnica e in BDN devono risultare con tipologia d'allevamento allo stato brado o semi brado.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, entro la data di emissione dell'atto di assegnazione, l'allevamento deve risultare da registrazione in BDN in attività con consistenza di capi riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto o, in assenza di detto dato, con la consistenza di capi riferita all'anno corrente di presentazione della domanda registrata nella stessa BDN.

Si ricorda che gli investimenti, come previsto al paragrafo 3.2.6 "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti", devono essere dimensionati in base alla consistenza dell'allevamento e dovranno risultare congrui rispetto alla capacità produttiva (da BDN capacità della struttura intesa come numero massimo di capi che può contenere l'allevamento per ogni ciclo produttivo) e alle esigenze gestionali (lettera f).

8. Recinzioni di superfici boscate

D. Si chiede se è possibile recintare un'intera superficie boscata, molto estesa, fermo restando che la sua dimensione è inferiore a quella della SAU dell'UTE oggetto della domanda.

R. Il bando ammette che gli investimenti possono interessare anche superfici boscate. Tuttavia nella progettazione dell'intervento è opportuno tenere presente almeno delle limitazioni previste ai seguenti paragrafi:

- a) 3.2.6 "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti" ed in particolare alla lettera f) (congruità degli investimenti rispetto alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali) e alla lettera h) in cui si dice che gli interventi su superfici boscate sono ammissibili a condizione che la superficie boscata interessata dagli investimenti sia inferiore alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
- b) 3.5.5 "Interventi/Spese non ammissibili" ed in particolare il punto 9) in cui si dice che non sono ammissibili gli investimenti che interessano superfici boscate quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda.

